

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:

- a) Acconciatore, ai sensi della Legge 17.08.2005 n° 174 e della Legge 14.02.1963 n° 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n° 1142 applicabile per le parti compatibili con la Legge n° 174/2005, fino all'emanazione della relativa legge regionale attuativa;
- b) Estetista, ai sensi della Legge 04.01.1990 n° 1, nonché della Legge Regionale 04.08.1992 n° 32 e della Legge Regionale 03.03.1993 n° 12;
- c) Tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8/156 del 05.02.1998, della Circolare del Ministero della Sanità 2.8/633 del 16.07.1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regionale Emilia Romagna 11.04.2007 n° 465.

Il regolamento, inoltre, disciplina il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per l'artigianato 08.08.1985 n° 443; dal Decreto Legge 31.01.2007 n° 7, convertito dalla Legge 02.04.2007 n° 40 e dall'art. 19 della legge 07.08.1990 n° 241 e successive modificazioni

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) **attività di acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare (art. 2 della Legge 174/05).
Le imprese di acconciatore, oltre ai trattamenti e servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccature delle unghie.
- b) **Attività di estetista**, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti e compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne o proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. L'attività di estetista può essere svolta mediante tecniche manuali, con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, escluso il laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, indicate nell'elenco allegato alla legge 04.01.1990, n° 1, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11.10.1986, n° 713 e successive modificazioni ed integrazioni (legge 1/90 e L.R. 74/1994).

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista, si intendono:

- per centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA, con la presenza di un estetista qualificato;
- per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
- trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
- per mansione di onicotecnico, quella svolta in forma esclusiva, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;

Non rientrano nell'attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapia e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness" svolte in palestre o in centri sportivi disciplinate dalla L. R. Emilia Romagna 25.02.2000, n° 13;
- l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. Emilia Romagna 21.02.2005, n° 11;
- l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere, disciplinati dalla L. R. Emilia Romagna 19.02.2008, n° 2.

c) **Attività di tatuaggio**, l'attività inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

d) **Attività di piercing**, l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

Direttore tecnico: la persona in possesso dell'abilitazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività che può identificarsi nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

ART. 3 – REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrive al Registro Imprese di cui alla Legge 29.12.1993, n° 580 o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della legge 08.08.1985, n° 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.

Lo svolgimento dell'attività di acconciatore o di estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita: per l'attività di acconciatore ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 della legge n° 174/2005; per l'attività di estetista ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 1/1990 .

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di ditta individuale:** dal titolare in caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal Direttore Tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
- **in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n° 443/85:** da almeno un socio partecipante all'attività;
- **in caso di impresa societaria, diversa da quella di cui alla Legge n° 443/85:** dal Direttore Tecnico.

Gli operatori che svolgono l'attività **di tatuaggio e di piercing** possono esercitare l'attività previo il possesso dell'attestato di partecipazione al corso formativo obbligatorio organizzato dall'Azienda USL secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n° 465 del 11.04.2007. Gli operatori già in esercizio possono continuare l'attività purché dichiarino con autocertificazione da presentare al Comune, di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia, con peculiare riferimento alle linee guida definite dalla summenzionata deliberazione, e di impegnarsi a frequentare il primo corso utile di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Rimini o di altri Dipartimenti delle ASL regionali se precedenti, e a presentare il relativo attestato di partecipazione entro tre mesi dal conseguimento dello stesso

Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:

- a) in appositi locali aperti al pubblico con l'accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche, fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti ad esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività, devono, comunque, essere separati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di

settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio. In tale caso è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente articolo è consentita l'esecuzione delle prestazioni delle attività di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente. In tale caso, è fatto obbligo al titolare o al personale appositamente incaricato di recare con se copia dell'Autorizzazione/DIA.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing, senza una valida giustificazione, presso la sede designata dal cliente.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuaggio e piercing in forma ambulante o su aree pubbliche, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate. In questi casi particolari dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti professionali.

Qualora le attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio e di piercing vengono svolte all'interno di circoli privati, quindi nei confronti dei soci, alle stesse deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente. A tali attività si applica il presente Regolamento, in particolare l'art. 12: "superfici minime dei locali".

Sono disciplinate dal presente Regolamento, in particolare dall'art. 12 (superfici minime dei locali) attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscono non saltuariamente compensi di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti. E' fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente.

Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.

Una stessa impresa può essere titolare di più titoli abilitativi per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente Regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore o mediante la costituzione di una società.

L'attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente purché nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente Regolamento.

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, quali ad esempio: palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.

L'attività di tatuaggio e piercing non possono essere svolte congiuntamente con altre attività, ma solo all'interno dei locali autorizzati all'esercizio, con possibilità di effettuare l'attività di piercing in occasione della vendita di orecchini o monili negli esercizi di oreficerie e bigiotteria sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.

ART. 5 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature è soggetto a dichiarazione di inizio attività, da presentare, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso senza modifiche, almeno trenta giorni prima dell'operazione, accompagnata dagli elaborati necessari e da una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, attestante:

- i dati anagrafici del dichiarante;
- i dati dell'impresa;
- il tipo di attività che si intende svolgere;
- il possesso dell'abilitazione professionale da parte del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa;
- l'eventuale iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane;
- l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
- l'indicazione delle caratteristiche dei locali, con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terra e/o piani superiori), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati al pubblico);
- la disponibilità dei locali sede dell'attività in possesso della necessaria compatibilità urbanistico- edilizia ed igienico-

- sanitaria e della agibilità all'uso di cui trattasi;
- il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa applicabile e dal presente regolamento (ad esempio, la superficie minima d'esercizio);
 - Il rispetto delle disposizioni sulla conduzione igienica dell'esercizio.
 - per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing , dichiarazione in cui si obbliga ad osservare tutta la normativa in materia, con peculiare riferimento alle linee guida definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 465 del 11.04.2007.

Alla denuncia deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente per l'attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
- planimetria in scala adeguata dei locali, con indicazione della posizione delle attrezzature e degli arredi e con specifica indicazione dei rapporti aereo illuminanti e delle altezze dei singoli vani, redatta da tecnico abilitato;
- copia del Nulla Osta Sanitario rilasciato dalla competente Azienda USL - Servizio Igiene Pubblica, circa la sussistenza dei requisiti sanitari dei locali e delle attrezzature.

L'attività oggetto della dichiarazione di inizio attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune, salvo il caso di subingresso senza modifiche per la quale è ammessa la continuità dell'esercizio dell'attività. Contestualmente all'inizio della attività, l'interessato ne dà comunicazione alla Amministrazione Comunale.

La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia della dichiarazione di inizio attività da cui risulta la data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, completa con la documentazione presentata a corredo, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché degli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.

ART. 6 - CONTROLLI SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Il Responsabile del procedimento competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività provvede:

- a verificare la completezza della dichiarazione e della documentazione presentata;
- ad accertare che l'operazione richiesta rientri fra le fattispecie previste dal presente regolamento.

Entro 15 giorni dalla data di presentazione della Dia, qualora la dichiarazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il Responsabile di Area ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio all'esercizio dell'attività, resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della dichiarazione.

E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva di un elemento essenziale e/o della documentazione indicati al precedente art. 5 e, come tale, inidonea a produrre gli effetti abilitativi per l'esercizio dell'attività.

Il Responsabile di Area, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvio dell'attività , adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinques e 21-nonies della Legge n° 241/90.

ART. 7 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA'

Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di dichiarazione di inizio attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18;

Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso della qualifica professionale così come previsto dagli articoli precedenti del presente Regolamento, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Il subentrante per atto tra vivi non in possesso della qualificazione professionale, potrà iniziare l'attività solo dopo avere ottenuto la qualificazione professionale. Qualora non ottenga la suddetta qualificazione entro un anno dalla data di

trasferimento dell'azienda, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale, potrà esercitare per un periodo di tre (tre) anni, anche in mancanza della qualificazione professionale, ove comprovi che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona qualificata. Scaduto il triennio senza che alcuno degli eredi comprovi il possesso dei necessari requisiti soggettivi, i medesimi decadono dal diritto di esercitare l'attività del de cuius.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento dell'esercizio in nuovi locali può avvenire previa presentazione di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, è consentito, previo parere dell'Azienda USL, autorizzare il trasferimento temporaneo in un esercizio espressamente richiesto in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste superfici minime e per un periodo comunque non superiore ad un anno.

ART. 9 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la sospensione dell'attività, se questa si protrae per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.

I titoli abilitativi delle attività di cui al presente regolamento decadono, salva la possibilità di concedere una proroga di durata non superiore ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:

- a) per mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività secondo le procedure di cui agli artt. 5 – 7 e 8, ove, previa diffida del Responsabile di Area, l'interessato non provveda entro cinque giorni dalla notifica della stessa, ad aprire l'esercizio o a richiedere una proroga all'apertura, ovvero quando la proroga non venga concessa;
- b) per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, ove, previa diffida del Responsabile di Area, l'interessato non provvede, entro cinque giorni, a riaprire l'esercizio ovvero a richiedere la sospensione dell'attività, o quando la sospensione non venga concessa.

Qualora la sospensione dell'attività sia superiore a sei mesi, alla riattivazione il titolare dovrà presentare al Comune una comunicazione alla quale si attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la cessazione dell'attività.

La decadenza è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla legge n° 241/1990.

Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività e questa non sia stata riattivata, il Comune considererà cessata l'attività e provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione.

Oltre a quanto previsto ai commi precedente, la revoca dell'autorizzazione o la decadenza dei titoli abilitativi e comunque il divieto di proseguire le attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzioni di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n° 445/2000.

ART. 10 – DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi

- per morte del titolare, salvo quanto previsto dal precedente art. 7;
- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;
- per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
- per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;
- per abuso della professione, nonché per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamenti vigenti che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio.

ART. 11 - REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

I locali in cui si esercitano le attività del presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti in materia di destinazione d'uso, altezze e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, oltre alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonché le superfici minime stabilite dal successivo art. 12.

In tutte le tipologie di esercizio il titolare deve essere in possesso del Nulla Osta igienico sanitario rilasciato dalla competente Azienda USL - Servizio Igiene Pubblica.

Gli esercenti devono tenere sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.

ART. 12 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire ad uso esclusivo allo svolgimento dell'attività.

Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi, sale di attesa, servizi igienici, ripostigli e spogliatoi), sono così determinate:

- a) **Attività di acconciatore**, esercitata in locali autonomi, ---- mq. 20,00
Per ogni persona impiegata in più ----- mq. 4,00

Prestazioni semplici di pedicure e manicure estetico svolto presso gli esercizi di cui sopra devono essere svolti su di una superficie minima attrezzata di mq. 5,00

Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.

- b) **Attività di estetista** (inclusa la mansione di onicotecnico),
esercitata in locali autonomi, ----- mq. 20,00
Per ogni persona impiegata in più ----- mq. 6,00

- c) **Attività di tatuatore/piercing**, esercitata in locali autonomi, -- mq. 20,00
Per ogni persona impiegata in più ----- mq. 4,00

Per le attività di acconciatore e le attività di estetista, qualora svolte presso il domicilio dell'esercente, la superficie minima indicata al precedente prospetto è comprensiva di quella relativa ai servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.

Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle persone impiegate devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori o apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

Le attività di acconciatore ed estetista del presente articolo, se abbinate in un unico esercizio, devono essere svolte in locali distinti con le superfici minime previste per le singole attività. E' consentito l'utilizzo di una sala d'attesa unica, distinta però dalle sale di lavoro.

Le attività di estetista esercitate presso le rivendite di prodotti cosmetici ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge n° 1/90, dovranno essere svolte in locali distinti con le superfici minime sopra previste. Nel caso le predette attività siano limitate a semplici prestazioni di manicure e pedicure o visagista, i locali potranno avere una superficie minima di mq. 9,00.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico (anti + W.C.) e di un adeguato ripostiglio in aggiunta ai locali adibiti all'attività. E' ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme d'Igiene. Gli esercizi misti per uomo e donna devono disporre di zone di lavoro idoneamente distinte e di doppi servizi igienici.

ART. 13 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuatore e di piercing in condizioni di sicurezza; è fatto obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e di piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni

Non sono ammessi il tatuaggio e i piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

ART. 14 - ORARIO DEGLI ESERCIZI.

L'orario di funzionamento degli esercizi disciplinati dal presente regolamento, è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile anche dall'esterno, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso unitamente, all'interno, alle tariffe di prestazione praticate dall'esercente e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Le attività oggetto del presente regolamento non sono subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

ART. 15 – VENDITA PRODOTTI

Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 114/1998, così come stabilito dall'art. 4 del medesimo D.Lgs e precisato dalla Circolare MICA 3459/C del 18.01.1999, e come stabilito dall'art. 7 della Legge n° 1/1990 e dal comma 5 dell'art. 2 della Legge n° 174/2005. Tali spazi attrezzati non possono incidere sulle superfici minime previste per l'attività all'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 16 - CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica, degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.

L'azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari dei locali; delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività; sulle norme comportamentali della conduzione delle attività e sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni.

ART. 17 - SANZIONI.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazione di altre leggi o regolamenti, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, con l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00, da applicarsi secondo le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689.

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti e servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge n° 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della medesima L. 174/2005, secondo le procedure previste dalla Legge n° 689/1981.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n° 1/1990, o chi esercita l'attività di estetista senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della medesima L. 1/1990, secondo le procedure previste dalla Legge n° 689/1981.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative il Comune, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 7 (sette) giorni ad un massimo di 90 (novanta).

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titoli abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune, oltre alla sanzione amministrativa, dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato se impresa artigiana.

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Con riguardo ai requisiti igienico sanitari di cui all'art. 11 e successivi del presente Regolamento, in caso di subingresso in gestione o proprietà negli esercizi in essere, gli interessati devono operare per l'adeguamento delle disposizioni ivi contenute entro il tempo ritenuto opportuno dalla competente Azienda U.S.L.

In tutti i casi in cui sussistono impedimenti di carattere tecnico-strutturale alla realizzazione dei suddetti lavori di adeguamento, dovranno essere messi in atto validi interventi compensativi che tendano al raggiungimento dell'obiettivo che la norma si prefigge, ma dovranno provvedere al totale adeguamento in caso di trasferimento di sede o di ampliamento di superficie o di aggiunta di altra attività.

ART. 19 - ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge. Dalla sua data di entrata in vigore è abrogato il "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna e mestieri affini", approvato con Deliberazione di C. C. n° 15 del 03 marzo 2004.

Sono, altresì, abrogate tutte le norme e disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell'autorità comunale o da regolamenti comunali, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.